



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.27 del Reg. Data 08-04-2021	Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, DELL'IMPORTO DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO E DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO PER L'ANNO 2020 E LORO PUBBLICAZIONE - ART. 9 D.L.78/2009 CONVERTITO DALLA L. 102/2009.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 11:05, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come modificato dalla Legge di conversione n. 102/2009, recante *“Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini”, che ai commi 1 e 2 testualmente recita:*

“1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni”;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse di bilancio;

DATO ATTO che l'andamento della velocità dei pagamenti non è da ricondursi in via generale alle misure adottate dall'Ente ma risente sia delle disponibilità di cassa dell'Ente, sia dalla coincidenza di una miriade di scadenze cui il Servizio finanziario deve adempiere in contemporaneamente, sia da disposizioni normative che possono determinare un rallentamento, quali: le disposizioni che regolano la verifica della regolarità contributiva (Durc) e quelle in merito alle verifiche sui pagamenti di importo superiore a euro 5.000, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 986 a 988 della Legge 27.12.2017, n. 205;

EVIDENZIATO inoltre il fatto che la pandemia derivante dalla diffusione del COVID 19 e la contemporanea assenza, nell'ultimo periodo dell'anno, dei pochi dipendenti comunali, con particolare riferimento al settore tecnico, ha determinato un imprevisto rallentamento dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti';

VISTO l'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014 che prevede:

- al comma 1 “A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo

la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”;

- al comma 2 “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 272 del 1.12.2015, depositata in data 22.12.2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;

VISTO il DPCM del 22/9/2014 recante la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015 con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D.L. 24.04.2014n, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

CONSIDERATO che il 3° comma dell'art. 9 del citato DPCM stabilisce che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;

PRESO ATTO che a decorrere dal 2019 gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono elaborati dalla piattaforma sulla certificazione dei crediti e dei debiti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 1, c. 854 della L. 27.12.2019, n. 160;

RILEVATO che l'art 10 del medesimo DPCM stabilisce che le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» ... entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 24 della Legge europea (legge 164/2014) fornisce l'interpretazione autentica alla disciplina del D.Lgs 231/2002, estendendo ai contratti di appalto per l'esecuzione di opere o di lavori le norme relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

RILEVATO che l'indicatore di cui trattasi deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre a cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.09.2014);

DELIBERA DI GIUNTA n.27 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 1, comma 854, lettera a) della L. 27.12.2019, n. 160 che ha rinviato al 2021 la decorrenza dell'obbligo dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 che si trovano nelle seguenti condizioni:

- mancata riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. L'accantonamento non scatta se lo stock di debito residuo scaduto al 31.12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno;
- presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non in linea con i termini delle transazioni commerciali;

PRESO ATTO che il comma 854, dell'art. 1, lettera b) della suddetta L. 27.12.2019, n. 160 ha posticipato al 2021 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali qualora l'ente non abbia pubblicato sul proprio sito lo stock del debito o non abbia trasmesso alla PCC le informazioni sui pagamenti;

ACCERTATO che l'importo del debito scaduto e non pagato, rilevato dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2020, alla data del 22/02/2021 ammonta a euro € 23.931,14 mentre quello al 31.12.2019 era euro -2.606,29;

PRESO ATTO che dai dati rilevati dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2020, alla data del 22/02/2021, il tempo medio ponderato di pagamento è stato di giorni 75 e che il tempo medio ponderato di ritardo è stato di 40 giorni;

PREMESSO che gli enti locali non sono più obbligati ad effettuare la trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture in quanto con l'introduzione della procedura Siope+ tale trasmissione avviene in modo automatico;

ACCERTATO che nell'anno 2020 questa Amministrazione non ha rispettato tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 in quanto:

- a) lo stock del debito scaduto è minore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno che ammontano a € 1.087.159,02, come rilevato dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto non è soggetto alla riduzione di più del 10% il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2019;
- b) l'indicatore annuale di ritardo annuale dei pagamenti non è in linea con i termini delle transazioni commerciali essendo pari a giorni 40;
- c) l'ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, pagamenti, nei termini:
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2020
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2020
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2020
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2020
 - l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020
 - l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2020;

RILEVATO, quindi, che questa Amministrazione è soggetta per l'anno 2021 all'obbligo dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 nella misura del 3% degli stanziamenti assestati 2021 macro aggregato 103;

VISTO come ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile del Settore Finanziario ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DELIBERA DI GIUNTA n.27 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

RILEVATO, come ai sensi del art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL – l'atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi da remoto in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici;

DELIBERA

-DI PRENDERE ATTO che nell'anno 2020 questa Amministrazione non ha rispettato tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 in quanto:

a) lo stock del debito scaduto è minore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno che ammontano a € 1.087.159,02, come rilevato dal Servizio Portale Certificazione Crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto non è soggetto alla riduzione di più del 10% il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2019;

b) l'indicatore annuale di ritardo annuale dei pagamenti non rispetta e non è in linea con i termini delle transazioni commerciali (40 giorni);

Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in sede di predisposizione del bilancio di Previsione 2021/2023 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2021 pari al 3% degli stanziamenti assestati 2021 macro aggregato 103;

Di costituire apposito fondo per far fronte alle necessità di detto accantonamento, da evidenziare in nota integrativa;

d) l'ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, pagamenti, nei termini:

- l'ammontare del debito residuo al 31.12.2019 ed il numero delle imprese creditrici;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2020
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2020
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2020
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2020
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2020, ed il numero delle imprese creditrici;

-DI DARE ATTO, quindi, che questa Amministrazione non ha rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa e pertanto è soggetta per l'anno 2021 all'obbligo dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018, nella misura del 3% degli stanziamenti 2021 macro aggregato 103;

-DI DARE ATTO che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'ammontare del debito scaduto e non pagato dell'anno 2020, il tempo medio ponderato di pagamento 2020 ed il tempo medio ponderato di ritardo 2020 sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Maltignano, nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

-DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere a quanto disposto nel presente atto;

Visto l'art.134, 4^ comma, del Decreto legislativo n.267/2000;

DELIBERA DI GIUNTA n.27 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

All'unanimità dei voti favorevoli espressi favorevoli resi da remoto in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici;

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 20-05-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 364 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4541 del 20-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 20-05-2021 al 04-06-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 05-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 20-05-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---